FINANZIARIA 2007/ Una circolare Aci illustra le novità introdotte dal decreto legge n. 262/2006

Tasse auto, benefici a maglie larghe

Acquisti esenti dando in cambio qualunque veicolo inquinante

DI STEFANO MANZELLI

e autovetture immatricola-⊿te euro 4 o 5 dal 3 ottobre 2006 godono dell'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica se l'acquirente consegna al venditore un veicolo inquinante anche non di proprietà. E il cambio di destinazione d'uso tra veico-

li adibiti a trasporto di persone a veicoli adibiti a trasporto merci non determina più alcuna sostanziale risparmio sulla tassa di circolazione. Sono queste le prime indicazioni diramate dall'Aci sull'applicazione concreta del decreto legge 262/2006

con la circolare n. 16414 del 4 ottobre 2006. Circa la sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0 o euro 1, la nota evidenzia innanzitutto la differente esenzione temporale riferita all'acquisto di veicoli di diversa cilindrata con netta esclusione dell'incentivo per le autovetture di peso

complessivo superiore a 2.600 tore dovrà quindi compilare kg e con un numero di posti in-feriore a 8. Ai sensi del comma , 1 dell'art. 7, specifica inoltre l'Aci, beneficiano di queste agevolazioni tributarie «esclusivamente i veicoli sopra indicati che siano stati acquistati e immatricolati dal 03/10/2006 al 31/12/2007». Circa la possibile applicazione dell'incentivo ai

una dichiarazione sostitutiva necessaria per la richiesta di iscrizione al Pra del nuovo mezzo. Nuove regole per il calcolo della tassa di circolazione dei veicoli che hanno subito un cambio di destinazione d'uso da $privato\ a\ trasporto\ merci.\ Ora$ la tassazione dovrà essere calcolata sulla base della potenza effettiva

dei motori e questa modalità potrebbedisincentivare la trasformazione fittizia dei veicoli in autocarri. Ma restano problematiche correlatealla retroattività della previsione e all'applicazione della stessa an-

che a certi tipi di veicoli che sono stati trasformati in autocarri effettivi con l'eliminazione dei posti posteriori. Inoltre la norma sembra non colpire i finti autocarri che hanno subito la trasformazione all'estero e sono stati poi importati e immatricolati în Italia fin dall'origine come autocarri. (riproduzione riservata)



veicoli usati la circolare evidenza che sulla questione sono in corso le opportune verifiche ministeriali. Per poter benefi-ciare delle agevolazioni previste, prosegue la nota, l'acquirente deve consegnare per la sua demolizione al venditore un vecchio mezzo inquinante che non deve però necessariamente es-sere di sua proprietà. Il vendi-

competente ministero. Nelle more, si ritiene utile prevederle, acquisendo i relativi dati come più avanti indicato, onde evitare di doverle gestire in un secondo momento con notevole aggravio di

0» o «EURO 1»

Per poter usufruire delle agevolazioni di legge, l'acquirente del nuovo veicolo dovrà consegnare al venditore un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come «Euro 0» o «Euro1». Si evidenzia che il testo del decreto (a differenza della precedente normativa) non prevede espressamente che il veicolo consegnato sia intestato all'acquirente del nuovo veicolo, né a un parente o a un convivente.

OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia

- 1) Al fine di consentire le necessarie verifiche di natura fiscale da parte degli enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al Pra una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000 (il cui facsimile si allega alla presente lett. circ. All. 1), nella quale dovrà indicare:
- a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1, art. 7:
- b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'art. 231 dlgs n.152/2006 e la conformità ai requisiti stabiliti dal comma 1

art. 7 (Euro 0 o Euro 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA

INCENTIVI D.L. n. 262/2006

ai fire all quarto previsto dal S.L. n. 262/2006, che il veicolo targato .

CO. al Vin. secondo puerte risulta dalla carta di circolazione

supertore a 2.600 kg ms ha numero di posti squale o maggiore a li

erato quindici giorni dafla data di consegna dell'autoveccio ecologico (nuovo o

cartificato di rettamazione previato dalla normativa vigente.

a richiedere, direttamente o trambe delega, la radiazione al PRA, rá

2. l'autovettui a l'autoveccés per il trasporto promissuo ritirato per la c

2. Tautovetura nuova non è superiore a 2.000 kg di peso co

all art. 231 D L vo nº152/2006;

Dichare incibe che:

1 birela

1 1 1

2) Il venditore ha l'obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pra.

Si evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.

MODALITÀ, OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE FOR-MALITÀ, PRA Nella scheda allegata (All. 2) sono spe-

cificate le modalità operative che dovranno essere adottate nella compilazione delle note di richiesta e per l'acquisizione, telematica, tramite le procedure Sta e Copernico, dei dati necessari a individuare i veicoli per i quali viene richiesta la fruizione dei benefici di cui al presente decreto legge.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Si segnala che il comma 5 dell'art. 7 ha introdotto modifiche all'art. 2 comma 1 lett. d) del T.u. delle tasse automobilistiche (dpr n. 39/1953), prevedendo che per i veicoli per i quali è stato effettuato il cambio d,uso dalla categoria M1 (trasporto persone) a N1 (trasporto merci) la tassa automobilistica continuerà ad essere calcolata sulla potenza effettiva del motore, secondo le modalità più dettagliatamente descritte nella scheda allegata (All. 3), (omissis)

ItaliaOggi pubblica un ampio stralcio della circolare Aci n. 16414/P-Dsd del 4/10/2006 avente a oggetto «Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Misure in materia di riscossione. Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l'acquisto di autovetture immatricolate Euro 4 o Euro 5. Prime istruzioni operative»

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 262/2006 contenente l,art. 2 c. 4 (modificativo del dlgs n. 112/99) che prevede che le formalità relative a trascrizioni di titoli d'acquisto/iscrizioni di ipoteche/garanzie di qualsiasi tipo relative alla Riscossione SpA non devono essere annotate al Pra, ma è sufficiente che ne sia data notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Per i successivi trasferimenti occorrerà allegare copia della G.U. alla formalità presentata. L'art. 7 prevede disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, tra le quali l'esenzione dal pagamento delle tasse au tomobilistiche per l'acquisto di veicoli «Euro 4» o «Euro 5» in sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «Euro 0» o «Euro 1». Con la presente si intendono fornire le prime istruzioni operative con riserva di integrarle con successive indicazioni qualora l'applicazione pratica dovesse evidenziarne l'esigenza.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il comma 1 dell'art. 7 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità in caso di acquisto di autovetture immatricolate come «Euro 4» o «Euro 5» che emettono meno di 140 gr di CO2 al km. Se le suddette autovetture hanno cilindrata inferiore a 1.300 cc l'esenzione dal pagamento è di tre annualità. Sono escluse dalle agevolazioni le autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg e con numero di posti inferiore a 8.
- 2) Beneficiano delle agevolazioni tributarie esclusivamente i veicoli sopra indicati che siano stati acquistati e immatricolati dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del decreto n. 262/2006) al 31/12/2007.
- 3) Le formalità interessate sono:
- Formalità di prima iscrizione (cod.
- Formalità di iscrizione veicoli nuovi provenienti dall'estero paesi Ue (cod.
- Formalità di iscrizione veicoli usati provenienti dall'estero paesi Ue (cod.
- Formalità di iscrizione veicoli usati (cod. 17)
- Formalità di Radiazione Causale De

Con riguardo alla iscrizione di veicoli usati (cod. 17 e 117), si rappresenta l'incertezza al momento esistente circa l'interessamento delle formalità in parola al fenomeno di esenzione. Sono in corso di richiesta opportuni chiarimenti al

CONSEGNA AUTOVEICOLI «EURO

del concessionario)